



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11/2016

OGGETTO: Definizione dei termini e delle modalità di riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) , a seguito dell'adozione del relativo Regolamento e delle tariffe per l'anno 2016 .

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 10,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA	X	
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA	X	
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	-	X
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Marco VISCA, Segretario Comunale, presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia., riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Definizione dei termini e delle modalità di riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) , a seguito dell'adozione del relativo Regolamento e delle tariffe per l'anno 2016 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'art. 1 co. 14 L. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che:

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in base al quale *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RITENUTO, in tal senso, che l'Ufficio Tributi debba quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti

che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2015 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi, specificando che, in tali ipotesi, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle somme dovute a titolo di TARI 2016 sulla base delle relative tariffe ed i parametri dell'occupazione

posta in essere nel 2016, con possibilità per i contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. 147/2013 e s.m.i.(Legge di stabilità 2014);

VISTO il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014;

VISTA le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO della Relazione del Segretario Comunale il quale illustra i contenuti e le finalità della presente proposta di Deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito a quella Tecnica del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, fatto salvo il disposto di cui all'art. 1 co. 688 L. 147/2013 e s.m.i. ai sensi del quale il contribuente ha, comunque, la possibilità di pagare la tassa in un'unica rata entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento, **in tre il numero delle rate dovute a titolo di TARI per l'anno 2016** sulla base delle tariffe a tal fine deliberate per tale anno, che dovranno essere riscalate nei seguenti termini:
 - **1^ RATA: 16 Luglio 2016;**
 - **2^ RATA: 16 Settembre 2016;**
 - **3^ RATA: 16 Novembre 2016;**
 - **RATA UNICA: 16 Luglio 2016;**
3. di stabilire che l'Ufficio Tributi dovrà quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2015 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi;
4. di specificare che, in tale ultima ipotesi, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle somme dovute a titolo di TARI 2016 con possibilità per i contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, al fine di garantire una corretta informazione ai contribuenti;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11/2016
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: Definizione dei termini e delle modalità di riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) , a seguito dell'adozione del relativo Regolamento e delle tariffe per l'anno 2016.

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

=====

Frugarolo 30/04/2016

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marco Visca)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 7/05/2016 al 23/05/2016

Frugarolo, li 7/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca